

Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi
Dispensa della procedura di elezione per il Sinodo
21 maggio 1976
Notiziario CEI, 1976, pp. 114-115

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. N. 493/76

Roma, 13 maggio 1976

Eccellenza,

per incarico della Presidenza, mi premuro sottoporre alla Sua[•] cortese attenzione una richiesta di deroga all'articolo 6 dell'*Ordo Synodi Episcoporum celebrandae*, relativo alle norme per le elezioni dei Vescovi deputati e sostituti.

Tale deroga sembra non solo opportuna, ma necessaria, per quanto riguarda le elezioni dei Vescovi italiani delegati e sostituti per il Sinodo del 1977. La nostra Conferenza, infatti, dovrà provvedere a queste elezioni nel corso della XIII Assemblea Generale (17-21 maggio prossimo), mentre sarà impegnata anche in una serie di votazioni, per designare i nuovi membri dei suoi organi statuari.

Al fine di dare le debite garanzie a codesta Segreteria Generale e di facilitare, in pari tempo, le necessarie operazioni di voto, la Presidenza della CEI chiede che venga accolta la richiesta allegata.

Grato se potrà farci avere il Suo riscontro con cortese sollecitudine, porgo il mio distinto ossequio e mi conferma

dev.mo
 + Luigi Maverna
 Segretario Generale

(con allegato)

Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Ladislao Rubin
 Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi

Testo ufficiale italiano.

Fonti principali di riferimento: art. 6 § 1, 2° [3], can. 101 § 1, 1° CIC'17 (un scrutinio per ogni rappresentante) È cann. 60 ss. CIC (richiesta di dispensa) È can. 85 CIC (potestà di dispensare: richiesta fatta alla Segreteria generale del Sinodo, concessione del Sommo Pontefice tramite il Segretario di Stato) È can. 90 CIC (causa della richiesta) È cann. 36 § 1, 92 CIC (interpretazione stretta della dispensa).

Testo e Bibliografia: gli stessi che per i documenti precedenti. Vedi anche S. BERLINGÒ, *La causa pastorale della dispensa*, Milano, 1978; E. BAURA, *La dispensa canonica dalla legge*, Milano, 1997; J. GONZÁLEZ AYESA, *La dispensa e la modifica delle istituzioni: riflessioni sul canone 86 del CIC 1983*, in "Apollinaris" 70, 1997, pp. 537.

(allegato alla lettera prot. n. 493/76)

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, visto l'art. 6 dell'*Ordo Synodi Episcoporum celebrandae*, ferma restando ogni altra norma in esso contenuta, chiede che, in deroga al paragrafo 1, 2, sia approvato il seguente testo:

“Le elezioni si svolgono a norma del C.J.C. can. 101 § 1, 1°. Se devono essere eletti più membri, l'Assemblea proceda prima a votazione orientativa e successivamente alle votazioni su lista”.

La presente richiesta si intende riferita unicamente alle norme per le elezioni dei Membri della Conferenza Episcopale Italiana, deputati e sostituti al Sinodo del 1977.

Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi

Prot. N. 240/76

Dal Vaticano, il 21 maggio 1976

Eccellenza Reverendissima, con lettera prot. n. 493/73 del 13 maggio corrente anno, l'Eccellenza Vostra Reverendissima presentava una richiesta, a norme della Conferenza Episcopale Italiana, al fine di ottenere una deroga all'art. 6 § 1, 2 dell'*Ordo Synodi Episcoporum celebrandae recognitus et auctus* per l'elezione dei delegati e degli eventuali sostituti della CEI al prossimo Sinodo.

Mi prego ora di significarLe quanto mi ha comunicato al riguardo l'Em.mo Card. Giovanni Villot, Segretario di Stato, cioè che il Santo Padre, in vista dei motivi addotti, ha accolto la supplica, dispensando "pro hac vice" dalla norma canonica stabilita al riguardo dal Regolamento del Sinodo dei Vescovi ed acconsentendo che l'elezione dei rappresentanti dell'episcopato Italiano alla prossima Assemblea Generale sia fatto secondo la procedura segnalata.

Colgo volentieri l'occasione per esprimerLe i sensi del mio distinto ossequio e per confermarLe dev.mo.

+ Ladislao Rubin
Segretario Generale

 Sua Eccellenza Rev.ma

Mons. Luigi Maverna

Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana